

**19) INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 54 E 63 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO. POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE COMMISSIONI IN MODALITÀ “MISTA” (CON COMPONENTI IN PARTE PRESENTI NEL LUOGO FISICO INDICATO IN SEDE DI CONVOCAZIONE E IN PARTE COLLEGATI SIMULTANEAMENTE “DA REMOTO”)**

- O M I S S I S -

Il Senato Accademico, .....,

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

ATTESO che gli articoli 54 e 63 del Regolamento Generale di Ateneo, nella stesura recentemente ridefinita, prevedono la possibilità di svolgere le riunioni degli Organi collegiali e delle Commissioni, oltre che nell’ordinaria modalità “in presenza”, anche nella modalità telematica;

ATTESO che è emersa l’esigenza di un’interpretazione autentica delle disposizioni in parola atta a chiarire se, nel quadro regolamentare definito, possa essere consentito lo svolgimento di riunioni in modalità “mista”, cioè con i componenti in parte presenti nel luogo fisico indicato in sede di convocazione e in parte collegati simultaneamente “da remoto”;

CONSIDERATO che, nello specifico, la riunione “mista”, in sostanza, si configura come una riunione telematica in riferimento alla quale un gruppo di partecipanti si collega da uno stesso luogo fisico e gli altri partecipanti si collegano da altri diversi luoghi;

TENUTO CONTO che, in linea con la *ratio* posta a fondamento delle disposizioni del Regolamento Generale di cui trattasi, gli orientamenti giurisprudenziali e della dottrina più recenti considerano legittime le forme di riunione e decisione collegiale telematica qualora permettano un collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di informazioni e opinioni, in modo tale che la decisione finale può formarsi progressivamente con il concorso contemporaneo di tutti i componenti dell’Organo collegiale, e che la cosiddetta modalità “mista”, ormai frequentemente utilizzata da vari Enti, anche universitari, per favorire la massima partecipazione, garantisce il rispetto di tali principi, assicurando la simultanea interazione tra i membri presenti in sede e quelli collegati telematicamente da altri luoghi,

DELIBERA

di interpretare autenticamente gli articoli 54 e 63 del Regolamento Generale di Ateneo dichiarando legittimo lo svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali e delle Commissioni in modalità “mista”, cioè con i componenti in parte presenti nel luogo fisico indicato in sede di convocazione e in parte collegati simultaneamente “da remoto”.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

\*\*\*\*\*

*Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:*

- U.O.R.: servizio organi collegiali, normativa e procedure elettorali – unità organi collegiali.
- C.C.: segreteria del rettore;  
direzione generale.

**IL SEGRETARIO**  
(dott.ssa Teresa Romei)

**IL PRESIDENTE**  
(prof. Pierpaolo Limone)

*firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*